

onorevoli Flaùti, Della Rocca, Placido, Zainy, Masci, Magliani, Rocco, S. Rummo, De Gaglia, Fusco Alfonso, Casale, Billi, Ungaro, Mazziotti, i quali propongono di sostituire al terzo comma il seguente:

« di quattro delegati scelti triennialmente dal Consiglio generale, tra i suoi membri, ed i quali dovranno possedere e depositare n. 50 cartelle fondiari del Banco o dimostrare di aver avuto, sin dall'anno precedente alla nomina, e di avere tuttora depositate al Banco somme per l'ammontare di non meno di lire 25,000. »

Un altro emendamento è quello degli onorevoli Picardi, Florena, Di Sant'Onofrio, Piccolo-Cupani, Di San Donato, Cianciolo, Cirmeni, Fili-Astolfone, il quale consisterebbe nel sostituire al terzo comma il seguente:

« di quattro delegati e due supplenti scelti annualmente dal Consiglio generale tra i suoi membri. »

Verrebbe poi un altro emendamento dell'onorevole Flaùti, ma questo è stato già compreso nella modificazione introdotta dal Ministero in questo articolo.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Flaùti per isvolgere il suo primo emendamento.

Ha facoltà di parlare.

**Flaùti.** Io m'ero assai compiaciuto al primo apparire dell'articolo concordato tra il Ministero e la Commissione, perchè sperai che codesto articolo togliesse a me la necessità d'insistere nell'emendamento che avevo proposto. Però la mia soddisfazione fu di assai breve durata; poichè l'articolo concordato, così come è concepito, non soddisfa a quelle che a me paiono giuste esigenze espresse nell'emendamento che porta, prima, la mia firma ed a cui parecchi onorevoli colleghi aggiunsero la loro.

Io voglio ben meritare della Camera e sarò brevissimo; ma parlerò schietto come si deve, e piace, da amico ad amico.

L'onorevole ministro del tesoro è stato sempre largo di dichiarazioni circa il rispetto che ha asserito di volere per l'autonomia dei Banchi meridionali. Siffatte dichiarazioni, egli ha fatto a voce e per iscritto, così nella relazione che precedeva il decreto di scioglimento dell'Amministrazione del Banco, come nei documenti che accompagnarono la presentazione di questo disegno di legge, come tutte le volte che gli è accaduto di discorrerne nella Camera ed anche fuori. Però sorge spontaneo il dubbio, anzi per conto mio la

persuasione, che, nel fatto, la sua proposta non risponda proprio al concetto che egli ha detto e ripetuto d'avere.

È inutile che io abusi soverchiamente della cortesia della Camera a ragionare diffusamente di tutti i caratteri che può e deve avere quel concetto dell'autonomia. Il discorso andrebbe per le lunghe, ed io non voglio concorrere a rendere interminata la presente discussione.

Evidentemente, uno dei caratteri principali di quella tanto disputata autonomia è precisamente la prevalenza dell'elemento elettivo su quello di nomina governativa. Ciò fu più volte accennato durante la discussione e ricordo come taluno fra gli oratori, nella disamina di varii problemi riguardanti quegli Istituti, notò come, a fine d'evitare assai probabili attriti, o risolverli in senso conforme a giustizia e ad equità, fosse indispensabile la chiara e sicura prevalenza dell'elemento elettivo sul governativo.

Ora, basterà dare uno sguardo allo stato di fatto dell'Amministrazione del Banco, sino a che ebbe vita normale, ed a quello che si produrrebbe con l'approvazione dell'articolo in quella guisa in cui è proposto, per convincersi che col nuovo regime, di quella desiderabile, anzi necessaria, prevalenza dell'elemento elettivo non sarebbe più a parlare, nè con esso il concetto d'autonomia salvato da completa rovina.

Ed infatti prima del decreto di scioglimento, noi avevamo a far parte del Consiglio d'Amministrazione del nostro Banco quattro delegati scelti dal Consiglio generale effettivi e due supplenti, con due delegati di nomina governativa oltre al direttore, presidente nato dal Consiglio medesimo. Quindi, l'assoluta maggioranza dell'elemento elettivo e locale su quello governativo.

Per contrario, nella forma concordata fra il Ministero e la Commissione, e che pure si presentava come una concessione fatta alle nostre esigenze, noi avremmo il Consiglio d'Amministrazione composto del direttore generale, di tre delegati effettivi e di un supplente (son sempre tre, perchè finchè ci sono gli effettivi, il supplente non c'entra) di nomina elettiva, di fronte a due delegati di nomina governativa che col direttore fanno tre.

Ed anche la parità è apparente, mentre la preponderanza è effettiva, perchè qui non è detto quale giudizio prevalga in caso di